

9.1.1.7 Esecutività delle sentenze di primo grado e adempimenti connessi

Indice:

- a. Introduzione
- b. Conseguenze procedurali
- c. Funzioni giurisdizionali
- d. Normativa di riferimento

L'art. 431 cpc introdotto nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti dall'art. 5 della Legge 205/2000, dispone che le sentenze di primo grado che pronunciano condanna a favore del ricorrente sono provvisoriamente esecutive e che l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna può essere sospesa solo dal Giudice di appello, con ordinanza non impugnabile, quando dall'esecuzione potrebbe derivare alla parte condannata un gravissimo danno.

a. Introduzione

L'introduzione nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti dell'art. 431 per effetto dell'art. 5 della Legge 205/2000, comporta che le sentenze di primo grado che pronunciano condanna a favore del ricorrente sono provvisoriamente esecutive e che l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna può essere sospesa solo dal Giudice di appello, con ordinanza non impugnabile, quando dall'esecuzione potrebbe derivare alla parte condannata un gravissimo danno. E' stata pertanto implicitamente abrogata per incompatibilità la disposizione di cui alla L. 19/94 a mente del quale la semplice proposizione dell'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.

Ora, al contrario, la sospensione dovrà essere richiesta con apposita istanza cautelare contenuta nell'atto di appello ed occorrerà attendere la decisione del giudice adito. Nel frattempo, l'Amministrazione rimane esposta alle possibili azioni dei ricorrenti, dei loro legali e dei commissari *ad acta*.

b. Conseguenze procedurali

Intuitivamente quindi, l'Amministrazione dovrà osservare la massima celerità e tempestività nell'adozione di tutti gli adempimenti.

Pertanto, una volta terminata la fase processuale con la lettura del dispositivo e con il deposito della sentenza, segue la fase relativa all'acquisizione del nulla osta ministeriale ed all'eventuale esecuzione della sentenza.

Al riguardo, nei limiti del possibile, è opportuno adottare alcuni accorgimenti che consentono di guadagnare tempo prezioso ai fini dell'ottenimento della sospensiva.

Infatti, se si effettuasse una disamina dei dispositivi letti in udienza, già in linea di massima si individuerebbero le sentenze suscettibili di impugnazione in appello.

Una volta individuate, senza attendere la notifica da parte del ricorrente, l'Amministrazione deve farsi parte diligente ed acquisire una copia conforme della sentenza da inviare senza ritardo e con gli allegati occorrenti per l'impugnazione (indispensabili sono: copia del ricorso, copia della memoria difensiva e copia dell'eventuale CTU) all'Ufficio centrale competente per le valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'effettiva impugnazione.

In caso positivo, l'Ufficio centrale comunicherà che intende gravare la sentenza in appello ed eventualmente comunicherà di dare esecuzione alla sentenza limitatamente alle parti che non saranno oggetto di impugnazione.

Laddove non ravviserà la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione invierà il prescritto nulla osta per l'esecuzione integrale della sentenza.

Quindi, riepilogando, **se trattasi di sentenze in materia di pensioni tabellari**, appena ricevuta la notifica della stessa o comunque acquisita la copia, occorrerà trasmetterne un esemplare al servizio pensioni per l'immediata applicazione nei limiti anzidetti (ove non si sia già provveduto ai sensi della circolare della 968/2014) e, contemporaneamente, trasmettere la copia notificata (in caso di notifica ad istanza del ricorrente) o la copia certificata conforme dalla Corte dei Conti acquisita, direttamente presso la segreteria al MEF – DAGPS – DCST - Uff. V - per il monitoraggio, per la valutazione della sussistenza di elementi per l'impugnazione e per l'eventuale nulla osta sulla parte eccedente i limiti di cui sopra.

Per quanto specificatamente attiene alle sentenze in materia di IIS ed ISA su pensione tabellare, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti che attribuisce l'indennità integrativa speciale in misura intera in caso di cumulo della pensione con la retribuzione ovvero, la IIS ridotta al minimo INPS in caso di cumulo di due pensioni con IIS non conglobata, la direzione centrale ha disposto che, in tali limiti, le sentenze possano essere immediatamente applicate nei limiti della prescrizione quinquennale. Per ogni questione esorbitante tale ambito (come ad esempio nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ovvero in caso di termine prescrizionale più lungo), si dovrà invece attendere il prescritto nulla osta ovvero la comunicazione di avverta proposizione dell'appello.

Normalmente, in caso di appello, la direzione centrale non rilascia il "nulla osta" esponendo le RTS al rischio di subire il giudizio di ottemperanza. Conseguentemente, sarà opportuno notiziare senza ritardo il competente Ufficio Centrale dell'eventuale notifica dell'atto di diffida e di costituzione in mora chiedendo di specificare gli adempimenti da porre in essere.

c. Normativa di riferimento

- ✓ Art. 431 c.p.c.
- ✓ Legge 205/2000
- ✓ Legge 19/1994